

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 24 maggio 2022

Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (22A03292)

(GU n.126 del 31-5-2022)

LA CORTE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 5 maggio 2022;

Delibera:

Gli articoli 10 e 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262, sono così modificati:

Art. 1

All'art. 10 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è aggiunto il seguente comma:

«3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, ai quali i difensori rispondono oralmente nell'udienza pubblica. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.»

Art. 2

L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Udienza pubblica). - 1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti eventualmente formulati ai sensi dell'art. 10, comma terzo.

2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal relatore.

3. Ciascun giudice può formulare in udienza ulteriori domande ai difensori.

4. Il Presidente dirige la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono contenersi.

5. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.»

Art. 3

La disciplina di dettaglio dello svolgimento dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è disciplinata con

decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto e' pubblicato nel sito internet della Corte.

Art. 4

Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 maggio 2022

Il Presidente: Amato